CONTRATTO DI FORNITURA TRA L'AZIENDA USL DI MODENA E L'ENTE ACCREDITATO FONDAZIONE CEIS ONLUS E CONSORZIO GRUPPO CEIS COOP. SOC. DI MODENA PER PRESTAZIONI A FAVORE DEGLI UTENTI DEL SERVIZIO DIPENDENZE PATOLOGICHE. BIENNIO 2025-2026.

FRA

L'Azienda USL di Modena (di seguito denominata Azienda) con sede legale in Via San Giovanni del Cantone, 23 - Codice Fiscale e Partita Iva 02241850367, rappresentata dal Direttore Generale Dott. ……. nominato con Decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna n. ….. del ……, nato a ……. il …… e domiciliato per la carica presso la sede dell'Azienda;

E

- l'Ente accreditato Fondazione CEIS ONLUS, C.F. 94004500362 e P.I. 03321910360, con sede legale in Modena, Viale Gramsci n. 10, di seguito Ente Accreditato, in persona del suo legale rappresentante Padre Giuliano Stenico;
- Il Consorzio Gruppo CEIS Cooperativa Sociale, CF P.IVA 03228620369, con sede legale in Modena, Viale Gramsci n. 10, in persona del suo legale rappresentante Padre Giovanni Mengoli, che intervengono nel presente atto per quanto riguarda le sedi operative ubicate nel territorio dell'Azienda USL di Modena, per le quali attestano il possesso dell'autorizzazione al funzionamento e del requisito dell'accreditamento regionale e precisamente:
- "Comunità terapeutica riabilitativa Madre/bambino Casa Mimosa", ubicata in via Stradello Poli n. 15 a Modena per una ricettività complessiva di 24 posti residenziali;
- "Comunità terapeutica riabilitativa La Torre" ubicata in via Stradello Poli n. 13, Modena, per una ricettività complessiva di 45 posti residenziali: 33 a tipologia terapeutico riabilitativa (di cui 6 per il modulo per minori o giovani adulti denominato "Blog") e 12 per

il modulo specialistico per persone dipendenti da sostanze d'abuso affette da patologie psichiatriche;

- "Centro di osservazione e diagnosi Paride Colfi", per la gestione delle crisi e la rivalutazione diagnostica ubicato in via Borelle n. 186/1 Cognento (MO) per una ricettività complessiva di 14 posti residenziali;
- "Comunità pedagogico riabilitativa Giro di Boa" ubicata in via Borelle n. 182 Cognento (MO) per una ricettività complessiva di 14 posti residenziali;
- "Comunità terapeutica riabilitativa l'Airone" ubicata in via Martiri della Liberazione n. 181 (Parma) per una ricettività complessiva di 36 posti residenziali: 16 a tipologia terapeutico riabilitativa (di cui 8 per il modulo per minori o giovani adulti denominato "Maggiolino") e 20 per il modulo per la gestione della crisi e rivalutazione diagnostica (di cui 10 per il modulo per persone alcoldipendenti denominato "Albatros");
- "Comunità residenziale e semiresidenziale terapeutico riabilitativa Casa San Martino" per 15 posti residenziali, ubicata in Lorenzatico S. Giovanni in Persiceto (BO), via Biancolina n. 54;
- "Comunità residenziale terapeutico riabilitativa "Casa San Matteo per una ricettività complessiva di 45 posti residenziali: 18 posti residenziali a tipologia terapeutico-riabilitativa, modulo di 15 posti residenziali per la gestione della crisi e la rivalutazione diagnostica e un modulo di 12 posti residenziali per persone dipendenti da sostanze d'abuso affette da patologie psichiatriche," ubicata in Ronchi di Crevalcore (BO), via Argini Nord 3205;
- Comunità residenziale "Artemisia" per trattamenti specialistici destinati a donne con dipendenza patologica e disturbi psichiatrici concomitanti, sita in Villanova (Modena), via per Villanova n. 1002;

- per gli appartamenti di Modena siti in v. Borelle n. 186/2, v. Siligardi n. 40, v. Mantegna n. 129 e v.le Verdi n. 82
- per Drop in “Sulla Frontiera” sito in via Benassi n° 31 a Modena.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 – OGGETTO

Il presente accordo disciplina la fornitura da parte dell’Ente Accreditato di prestazioni in strutture o moduli residenziali / semiresidenziali soggetti ad accreditamento nel rispetto delle normative vigenti, nonché l’erogazione di prestazioni previste dai programmi speciali come previsto dalla DGR 1378/2019 e DGR 1 del 10/01/2022 e come specificamente indicato nel presente contratto.

Nel corso dell'anno, sulla base delle necessità dei servizi per le dipendenze patologiche, i posti delle strutture residenziali potranno essere utilizzati flessibilmente, previo accordo con l'ente accreditato, a condizione che la quota predefinita di spesa annuale (budget di riferimento), richiamata dal presente accordo, risulti non superata.

ART. 2 - ATTIVITA’ E PERCORSO DI CURA

I processi di ammissione, trattamento, monitoraggio/verifica e dimissione, comprese le relative fasi di transizione tra le strutture residenziali/semiresidenziali e il territorio, sono normate da accordi congiunti, procedure ed istruzioni operative che si riferiscono all’applicazione della DGR 1718/2013. Il documento di riferimento congiunto elaborato da DSM/DP e Enti Accreditati è DSM_DI_022 “Gestione integrata del percorso nel Sistema dei Servizi per le Dipendenze Patologiche. Protocollo REX”. Rev 02 del 24/01/2024".

L’Ente Accreditato si impegna ad implementare l’introduzione della cartella CURE secondo le tempistiche indicate dalla Regione Emilia Romagna in tutte le strutture citate durante il periodo di vigore del presente contratto al fine di garantire la corretta circolazione delle informazioni nel rispetto della DGR succitata.

AMMISSIONE

L'ammissione dell'utente nelle sedi operative, sulla base di richiesta del Settore Dipendenze Patologiche dell'Azienda USL, è subordinata alla conoscenza della condizione fisica, psichica e sociale del soggetto con la esplicitazione documentata di una valutazione complessiva dal punto di vista sanitario, psicologico e socio-relazionale.

L'ammissione alla sede operativa individuata è subordinata all'appropriatezza dell'intervento e all'assenso dell'utente che deve essere informato sugli obiettivi del progetto riabilitativo, sui metodi adottati, sulle regole di cui si chiede il rispetto. Nel caso in cui l'utente sia minorenne l'assenso è espresso da chi esercita la relativa potestà parentale.

PERMANENZA NELLA SEDE OPERATIVA

Tutti i percorsi riabilitativi di ogni singolo utente devono essere costantemente verificati e valutati in base agli indicatori concordati, a livello regionale, congiuntamente dal SDP e dall'ente ausiliario con riferimento alla DGR 1322/24. Tali indicatori rappresentano il punto di riferimento primario per la valutazione della qualità dei servizi per le tossicodipendenze emiliano-romagnoli.

VERIFICHE

Gli incontri periodici di verifica sull'andamento del programma degli ospiti delle strutture rappresentano una modalità di lavoro ordinaria che caratterizza la collaborazione fra le strutture del DSM-DP e gli Enti ausiliari del territorio modenese. Per tutte le tipologie di percorso deve essere previsto un case manager SDP.

La prima verifica di monitoraggio dell'andamento del programma deve essere sempre effettuata entro 30 giorni dall'avvio, con l'eccezione del cod-cambio di rotta la cui prima verifica deve avvenire entro 15 gg dall'ingresso.

Le successive verifiche devono avvenire a cadenza almeno bimestrale con l'eccezione del percorso "Cod" in cui la seconda verifica dovrà essere programmata entro 30 giorni dall'ingresso.

ART. 3 – BUDGET

Ai sensi della DGR 1378/2019, il budget complessivo comprende:

1. le prestazioni relative agli inserimenti nelle sedi operative di cui all'art. 1, quali sedi accreditate della Regione Emilia Romagna, per le prestazioni tariffate che rispondono alle indicazioni fornite dalla Regione in base alla normativa vigente, in particolare DGR 26/2005 e dalla DGR 1378/2019;
2. Interventi non compresi nelle tipologie oggetto di accreditamento sanitario, definiti in base alle tipologie di cui al punto 2) dell'Accordo CEA di cui alla DGR 1378/2019, ovvero a titolo esemplificativo: prestazioni relative a programmi speciali definiti in sede di Commissione locale di monitoraggio nonchè progetti assegnati all'Ausl di Modena e finanziati in base Delibere di Giunta Regionale, oggetto di coprogettazione in sede di Commissione locale di monitoraggio. In particolare, i progetti previsti e finanziati da fondi regionali fanno riferimento alle seguenti Deliberazioni di Giunta Regionali:

- **DGR 1977/2023** ASSEGNAZIONE E CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI ALLE AZIENDE USL REGIONALI PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE DELLA PERSONA E DELLA COMUNITA' E PREVENZIONE PRIMARIA, IN ATTUAZIONE DELLA L.R. N. 19 DEL 5 DICEMBRE 2018 E DEL PIANO PREDEFINITO DIPENDENZE. Documento relativo al riparto: verbale CMMAEA 20/03/2024.

- **DGR 1435/2024**: ASSEGNAZIONE E CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI ALLE AZIENDE USL REGIONALI PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE DELLA PERSONA E DELLA COMUNITA' E PREVENZIONE PRIMARIA, IN ATTUAZIONE DELLA L.R. N. 19 DEL 5 DICEMBRE 2018 E DEL PIANOPREDEFINITO DIPENDENZE. Documento relativo al riparto: verbale CMMAEA 06/12/2024.

Il budget, inteso come tetto massimo riconoscibile nell'ambito del periodo, sarà comprensivo di ogni prestazione erogata dall'Ente accreditato per conto dell'AUSL nell'anno di riferimento e si intende iva inclusa. Il quadro analitico del budget per il biennio 2025-2026 è rappresentato nella tabella seguente:

Fondazione Ceis

					Attività finanziate da fondi RER dedicati	
Attività sanitarie accreditate ex DGR 26/2005	**Tariffe**	**Posti 2025**	**Budget contratto 2025 i.i.**	**Budget contratto 2026 i.i.**	**Budget DGR 1977/2023**	**Budget DGR 1435/2024**
Terapeutica riabilitativa residenziale	82,71	8,5	269.438	269.438		
Modulo Doppia Diagnosi	124,80	3,0	143.489	143.489		
Struttura Doppia diagnosi Donne (nuova comunità Artemisia)	149,75	2,8	160.697	160.697		
Struttura madre bambino	90,50	2,0	69.368	69.368		
Struttura gestione crisi	124,80	8,4	401.769	401.769		
Pedagogico/Riabilitativa residenziale	64,33	10,0	246.545	246.545		
Modulo per Minori BLOG	124,00	3,0	142.569	142.569		
Interventi socio sanitarie non ascrivibili a DGR 26/2005	**Tariffe**	**Posti 2025**	**Budget contratto 2025 i.i.**	**Budget contratto 2026 i.i.**	**Budget DGR 1977/2023**	**Budget DGR 1435/2024**
Percorsi socio sanitari in appartamenti protetti - di rientro	44,46	7,5	127.795	127.795		
Percorsi abitare supportato con budget di salute	38,00			-	34.200	34.200
Domiciliarità: percorsi di prevenzione della marginalità e accompagnamento alla recovery				-	15.300	40.300
Attività in carcere				-	3.200	3.200
Centro Diurno Sulla Frontiera - Drop In			245.000	210.000	25.000	-
Budget Anno - IVA inclusa			**1.806.669**	**1.771.669**	**77.700**	**77.700**
Tetto massimo biennio 2025-2026 - IVA inclusa				**3.733.738**		

Tabella

La retta per la permanenza dell'utente nei percorsi accreditati presso le sedi operative a carattere sanitario è a carico dell'Azienda USL. Le attività oggetto di finanziamento regionale verranno liquidate nel rispetto delle modalità e dei termini di rendicontazione previsti dalla Regione Emilia Romagna negli atti di riferimento.

Eventuali compensazioni tra diverse linee di produzione, nel rispetto del budget complessivo sanitario e socio sanitario, vengono autorizzate dalla Direzione del Settore Dipendenze Patologiche, che si avvale della valutazione dei bisogni e del parere della CMMAEA, nell'ambito della quale si effettua il monitoraggio ed il del controllo della spesa.

La CMMAEA viene convocata a cadenza bimestrale. L'Ente accreditato si rende disponibile ad erogare nel corso del 2025 prestazioni ulteriori rispetto al budget pattuito, laddove venissero richieste dall'Azienda USL di Modena, per un ammontare massimo pari al 5% del budget stesso, senza avanzare alcuna pretesa economica aggiuntiva.

Eventuali prestazioni eccedenti tale ulteriore tetto (budget + 5%) dovranno essere preventivamente e formalmente autorizzate dalla Direzione del Dipartimento.

ART. 4 QUALITA' E SICUREZZA

L'Ente Accreditato, al fine di mantenere la cultura dell'imparare dall'errore e del miglioramento continuo congiuntamente all'AUSL ed il DSM/DP, si impegna a mantenere le attività di:

- partecipazione del proprio Referente Qualità e Sicurezza delle Cure, insieme ai Referenti del Settore DP dell'AUSL di Modena, agli incontri del Gruppo Misto per la Qualità degli Interventi Integrati e per la Sicurezza;
- formazione organizzata dagli Uffici Rischio Clinico e Qualità ed Accreditamento dell'AUSL di Modena;
- audit clinico e SEA in collaborazione con i Servizi socio-sanitari.

ART. 5 FORMAZIONE

L'Ente accreditato si impegna a co-programmare, all'interno della CMMAEA, eventi formativi che possano mantenere e incrementare le competenze degli operatori e dei team integrati, pubblico-privato, perseguendo gli obiettivi di sistematicità dei percorsi dedicati alle persone con dipendenza (DGR 1322/2024) sia nella fase sanitaria che di reinserimento sociale.

ART. 6 - DURATA PROGRAMMI RESIDENZIALI

I programmi forniti dalle diverse strutture e moduli residenziali prevedono una durata massima di permanenza del soggetto.

La durata dei programmi residenziali e delle eventuali proroghe viene di seguito indicata per ogni singola tipologia di struttura o modulo:

PROGRAMMA	DURATA
Cod (gestione crisi e rivalutazione diagnostica	3 mesi proroga max 1 mese
Cod Cambio di rotta	30 gg
Doppia Diagnosi	3 mesi proroga max 3 mesi
Doppia Diagnosi donne	10 mesi proroga max 4 mesi
Terapeutico/Riabilitativo	10 mesi proroga max 4 mesi
Pedagogico/ Riabilitativo	12 mesi con 2 proroghe max di 6 mesi ciascuna
Madre/Bambino	12 mesi con 2 proroghe max di 6 mesi cd
Appartamenti (Rientro Abitativo)	6 mesi di intervento sanitario, proroga max 6 mesi di intervento socio-sanitario in Budget di Salute

La richiesta motivata di proroga, preventivamente discussa nella equipe di riferimento, dovrà rispondere a criteri di appropriatezza clinica e potrà essere accolta dall'ente accreditato solo se controfirmata dal Responsabile della Struttura Complessa alla quale afferisce il caso.

ART. 7 TARIFFE REGIONALI E REGOLAMENTAZIONE ASSENZE

Le tariffe pro die/pro capite per tipologia di struttura di cui alla DGR n. 1 del 10/01/2022 sono riportate nella tabella seguente:

Tipologia di struttura	Tariffe ex DRG 1/2022
Pedagogico/Riabilitativa semiresidenziale	44,46
Pedagogico/Riabilitativa residenziale	64,33
Terapeutico/Riabilitativa semiresidenziale	63,13
Terapeutico Riabilitativa residenziale	82,71
Supporto in caso di ricovero *	33,08
Struttura Madre/Bambino	90,50
Modulo Madre/Bambino	88,65
Struttura Doppia Diagnosi	149,75
Modulo Doppia Diagnosi	124,73
Struttura per la gestione della crisi	124,80
Modulo per la gestione della crisi	90,06

* fatto salvo quanto di seguito indicato, per i casi di assenza dell'utente, dalla DGR 1378/2019, come sotto riportato:

a) Nei periodi di assenza dell'utente può essere riconosciuta la retta piena per un periodo massimo di 2 giornate (fino a 3 notti), se queste assenze rispondono agli obiettivi del progetto di cura.

b) Nel caso si verifichino assenze, compreso il caso di ricovero, per periodi più lunghi di 2 giornate, viene riconosciuta la retta piena le prime 2 giornate e la retta al 20% per massimo 5 giorni, se queste assenze rispondono agli obiettivi del progetto di cura.

c) Nel caso si verifichino assenze dettate da altre cause (carcerazione, allontanamento volontario dell'utente non concordato con la Struttura residenziale, etc..) non viene riconosciuta alcuna retta.

ART. 8 -VERIFICHE

Gli incontri periodici di verifica sull'andamento del programma degli ospiti delle strutture rappresentano una modalità di lavoro ordinaria che caratterizza la collaborazione fra le strutture del DSM-DP e gli Enti accreditati del territorio modenese. Per tutte le tipologie di percorso deve essere previsto un case manager SDP.

La prima verifica di monitoraggio dell'andamento del programma deve essere sempre effettuata entro 30 giorni dall'avvio.

Le successive verifiche devono avvenire a cadenza almeno bimestrale.

Si conviene che, prima della eventuale proroga, le verifiche da parte degli operatori SDP verranno fatte presso le sedi dell'ente accreditato; successivamente all'eventuale proroga, le verifiche verranno effettuate presso le sedi del Servizio dipendenze patologiche al fine di avvicinare gradualmente l'utente al servizio stesso; per i soli percorsi COD e doppia diagnosi, la sede della verifica verrà individuata di volta in volta.

ART. 9 - PROGRAMMI RESIDENZIALI SPECIALI IN STRUTTURA PER UTENTI CON PATOLOGIE INVALIDANTI

Nell'ambito di questo contratto sono compresi gli utenti con patologie invalidanti i quali, richiedendo cure più impegnative ed onerose, seguono un percorso particolare all'interno della struttura di accoglienza residenziale. Per gli utenti con patologie invalidanti si applica una tariffa giornaliera pari alla retta stabilita per il modulo doppia diagnosi.

Il riconoscimento della patologia invalidante è subordinato alla presenza della certificazione di un'invalidità pari o superiore al 74%, rilasciata dalla competente Commissione Invalidi Civili dell'Azienda USL.

Il riconoscimento della tariffa speciale avrà valore dalla data di ricevimento del piano d'intervento speciale previsto dalla struttura ospitante, indicante le misure adottate dall'ente ausiliario per sostenere il percorso dell'utente multiproblematico (ore settimanali di operatori di sostegno, attività speciali e personalizzate per il singolo utente, etc.).

Art 10 - SERVIZI INNOVATIVI ACCREDITATI (ex DGR 26/2005): *MODULO DOPPIA DIAGNOSI "ARTEMISIA" DEDICATO ALLE DONNE*

Le Strutture/moduli specialistici doppia diagnosi presentano (a specifica dei requisiti di accreditamento come da DGR 26/2005) le seguenti caratteristiche:

1. il paziente è in carico contemporaneamente a SerDP e CSM e deve essere prevista una evidente progettazione congiunta della fase di percorso, dell'invio, prima verifica

congiunta entro 30 giorni dall'ingresso e successive verifiche a cadenza almeno bimestrale

2. è previsto un programma di cura personalizzato
3. è prevista la presenza di un case manager
4. è prevista la supervisione clinica del caso.

La Struttura residenziale per persone dipendenti da sostanze d'abuso affette da patologie psichiatriche "Artemisia" è una comunità doppia diagnosi per giovani donne (dai 16 anni di età) e donne adulte, con gravi disturbi di personalità.
La struttura è nata per essere un luogo in cui si possa esprimere l'identità di genere e la specificità del trauma declinato al femminile, in un lavoro terapeutico che riesca a ricucire la storia personale individuale e la storia familiare attraverso il prendersi cura di sé, del proprio corpo, della propria sessualità, sciogliendo i nodi problematici sui versanti bio-psico-sociali della propria esperienza. La presenza di figure professionali ad alta specializzazione consente di intervenire in modo appropriato con le persone sofferenti, spesso, di gravi disturbi di personalità e dipendenza.
Seguendo il modello dello "stepped Care" il percorso si suddivide nelle tre fasi di: Inserimento, Trattamento e Sostegno all'autonomia. L'intervento si articola attraverso l'utilizzo di diversi approcci psicoterapeutici come la DBT (Dialectic Behaviour Therapy) e lo psicodramma per poter affrontare da una parte il controllo degli impulsi e dall'altro l'adeguata espressione emotiva dei propri vissuti. È noto infatti dalla letteratura scientifica che la DBT risulta uno degli strumenti terapeutici di maggior efficacia per contrastare il disturbo bordeline di personalità. Si ritiene importante, in special modo riguardo al trauma, servirsi della tecnica dell'EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing).
Gli interventi psicoterapici e riabilitativi sono integrati con interventi specialistici medici, psichiatrici e socio-riabilitativi (attraverso le Unità di Valutazione Multidimensionale, da ora

UVM) in un'ottica di recovery. L'impostazione teorica si rifà alle più recenti riflessioni della letteratura che dimostrano l'efficacia di un approccio integrato di diversi tipi di strumenti terapeutici.

ART.11 - INTERVENTI NON COMPRESI NELLE TIPOLOGIE OGGETTO DI ACCREDITAMENTO SANITARIO, DEFINITI IN BASE ALLA DGR 1378/2019 ED ALLA DGR 1322/2024

A) PERCORSI DI REINSERIMENTO SOCIO SANITARIO IN APPARTAMENTI PROTETTI - APPARTAMENTI DI RIENTRO e PROGETTO IN&OUT

Questo programma è rivolto a quegli utenti in carico ai SDP della Provincia di Modena, che abbiano già svolto almeno un percorso terapeutico (ambulatoriale, semiresidenziale o residenziale) e che abbiano bisogno di un supporto abitativo ed educativo per sostenere il loro reinserimento sociale. Sono previsti 7,6 posti.

Il Gestore garantisce non solo l'ambiente abitativo protetto all'interno delle unità abitative ma anche attività educative adeguate alla fase del percorso. Ogni progetto individuale, rivolto ai singoli utenti, prevede le seguenti fasi/requisiti:

- individuazione dell'ente presso cui svolgere l'attività lavorativa e formalizzazione della modulistica necessaria all'avvio del tirocinio formativo (tali azioni sono in carico al SDP);
- formulazione del progetto individualizzato e inserimento in appartamento
- valutazione congiunta bimestrale finalizzata al monitoraggio del progetto individualizzato di inserimento; tali verifiche prevedono la presenza di tutti gli operatori di riferimento dei servizi coinvolti sul caso
- termine progetto individualizzato e valutazione finale.

La permanenza negli appartamenti è monitorata da un'equipe multiprofessionale che osserva, segue e facilita gli utenti in tutti gli aspetti della quotidianità.

Il programma prevede una durata non superiore a 6 mesi, a carattere sanitario. L'eventuale proroga ha carattere socio-sanitario con suddivisione della spesa per il 50% a carico del

DSMDP – Ausl (quota sanitaria) e per il 50% a carico dell'utente e/o eventuale Ente Locale di riferimento, in base agli accordi ed alla normativa dell'Ente Locale (quota sociale). L'inserimento prevede necessariamente una UVM (Unità di Valutazione Multidimensionale) con la partecipazione del medico SERDP di riferimento e dell'Assistente Sociale del Comune di residenza del paziente.

L'UVM deve pertanto:

- essere proposta all'Utente come tappa evolutiva prima dell'accesso a tutte le strutture residenziali/semiresidenziali
- essere prevista tra gli obiettivi specifici lungo tutto il percorso riabilitativo
- essere tempestivamente organizzata prima della fase di "rientro": nei tre mesi prima dell'accesso agli appartamenti di rientro a carattere sanitario o, rigorosamente, entro i primi tre mesi di permanenza negli appartamenti di rientro (nei primi 6 mesi sanitari), se questo percorso costituisce il primo accesso alla residenzialità.
- prevedere la sottoscrizione di un PTRI

Ad UVM e sottoscrizione del PTRI devono partecipare gli EEAA gestori dei percorsi. Poiché l'intervento consiste nella strutturazione di un percorso tutelato di reinserimento sociale per persone disagiate, esso assume i connotati del budget di salute.

Il supporto educativo è pari a 4 ore al giorno per 6 giorni, per un appartamento di 4 utenti.

Il costo giornaliero del servizio è pari a 44.46€.

La fatturazione all'Azienda da parte dell'ente accreditato viene effettuata per l'importo relativo alla quota sanitaria, pari al 50% della retta, come indicato all'art. "FATTURAZIONE E MODALITÀ' DI PAGAMENTO".

Gli interventi individuali sono finalizzati al raggiungimento della maggiore autonomia (economica e gestionale) possibile da parte degli utenti interessati. Tale obiettivo si ritiene raggiungibile principalmente grazie ai seguenti strumenti messi in atto:

1. interventi e azioni finalizzate alla responsabilizzazione e all'autonomia;
2. gradualità degli interventi di supporto;
3. monitoraggio quotidiano da parte di un operatore qualificato ed esperto nella gestione di appartamenti semi-protetti;
4. monitoraggio congiunto bimestrale del progetto individualizzato.

Nello specifico del progetto “In & Out” l’obiettivo è di accompagnare l'utente nel reinserimento sociale e lavorativo in forte connessione con i servizi invianti, che ne programmano l’invio indipendentemente da una precedente fase di comunità residenziale. La risposta ai bisogni socio-assistenziali e di inserimento sociale si costruisce inoltre con progettazioni comuni con i Servizi Sociali degli Enti Locali e con l'eventuale coinvolgimento delle associazioni presenti sul territorio. Sarà altresì utile attivare percorsi riabilitativi integrati che individuino le risorse personali in una logica di empowerment, per favorire la realizzazione degli obiettivi prefissati da parte dell’individuo, attraverso l’utilizzo delle competenze pro sociali apprese o da potenziare in corso d’opera.

B) PERCORSI DI ABITARE SUPPORTATO CON BUDGET DI SALUTE

In un’ottica di gradualità degli interventi rivolti alla risocializzazione, la CMMAEA di Modena sostiene l’utilizzo di forme di “residenzialità leggera” leggera (co-housing ed housing first) con lo strumento del Budget di Salute, a sostegno da un lato della prevenzione della marginalità, dall’altro per dare corpo alla necessità di intraprendere percorsi sugli assi della residenzialità, del lavoro e della socializzazione, privi di caratterizzazione sul target delle dipendenze e destigmatizzanti. A tal fine l’Ente Accreditato garantisce la propria adesione a percorsi di co-programmazione e co-progettazione all’interno della CMMAEA. A questa forma di assistenza integrata si dà corpo con un finanziamento dedicato come da Art. 3.

Il costo giornaliero del servizio, concordato dall'accordo CMMAEA in data 08/11/2023, che prevede la messa a disposizione di 2,5 posti, è pari a 38 € e trova copertura nelle risorse messe a disposizione dalle Delibere di finanziamento regionale come da tabella 1.

La fatturazione all'Azienda da parte dell'ente accreditato viene effettuata per l'importo relativo alla quota sanitaria, pari al 50% della retta, come indicato all'art. "FATTURAZIONE E MODALITÀ' DI PAGAMENTO".

C) INTERVENTI DI PREVENZIONE DELLA MARGINALITA'

ATTIVITA' DI SOCIALIZZAZIONE IN CARCERE

Nell'ambito degli interventi definiti in base alla DGR 1378/2019, l'Ente Accreditato si impegna a condurre gruppi specifici in favore dei pazienti presenti nel Carcere di Sant'Anna, come attività di socializzazione, per un importo annuo onnicomprensivo pari a 3.200 € iva inclusa.

DROP IN *"SULLA FRONTIERA"*

La struttura del drop in è una forma di assistenza dedicata alle persone con dipendenza che basa la sua attività sulle buone pratiche (evidence based) della riduzione del danno e della bassa soglia, intesa come servizi facilmente accessibili agli utenti perché in prossimità dei luoghi di vita e consumo. Significa pertanto proporre un servizio che non pone come pregiudiziale la disintossicazione per l'avvio di un percorso terapeutico ma ha come primario obiettivo di raggiungere quei soggetti che si collocano nella fascia "sommersa" e quindi poco conosciuta dai servizi, dedicare loro orientamento, accompagnamento, cure e pratiche di prevenzione indicata. Si rivolge a persone con dipendenza in fase attiva, in carico o in appoggio al SerDP di Modena, scarsamente motivate alla disassuefazione, anche in situazione di marginalità ed esclusione sociale che può generare comportamenti devianti.

Nel drop-in è possibile trascorrere del tempo in modo alternativo ai ritmi, allo stile di vita consueto, proteggendo sé e, in funzione di peer supporter, il proprio gruppo di riferimento

dai rischi sanitari e sociali della vita di strada. Particolare attenzione alla popolazione di donne, numerosa in questa fase storica del fenomeno dei consumi di sostanze.

Il drop-in ha compiti di accoglienza, orientamento e sostegno agli utenti, in stretta collaborazione con il SerDP di Modena.

Gli obiettivi specifici sono: promozione dell'acquisizione di comportamenti di salvaguardia della propria e dell'altrui salute; accoglienza e offerta alle persone in difficoltà di una proposta alternativa, anche di breve durata, alla vita di strada, attraverso l'erogazione di servizi primari; contenimento dei comportamenti devianti correlati all'uso di sostanze stupefacenti; promozione di occasioni di socializzazione; facilitazione dell'accesso ai servizi intesa come mediazione tra la persona e i servizi della rete sociale; miglioramento della qualità della vita, incrementando le competenze sociali e stimolando l'interesse per attività ricreative e culturali; ri-definizione dei bisogni individuali e degli obiettivi tramite il sostegno e l'orientamento; empowerment delle risorse personali residue ed implementazione, ove possibile, di nuovi interessi ed abilità.

Si prevede l'utilizzo dell'UVM e del Budget di Salute come strumento di inclusione e di capacitazione per i soggetti multiproblematici seguiti congiuntamente da SerDP di Modena e Centro Servizi del Comune di Modena o dai SerDP e dai Servizi socio-sanitari dei diversi Distretti.

UNITA' DI STRADA *"SULLA FRONTIERA ON THE ROAD"*

L'Ente Accreditato garantisce il mantenimento, all'interno dell'accordo di budget riferibile al Drop in, l'attività di Unità di Strada concordate con il SerDP ed il Coordinamento Provinciale e Regionale (che si impegna a frequentare) in occasione di particolari condizioni o eventi per i quali tutte le forze esperte in lavoro di strada siano valutate come necessarie.

ATTIVITA' DI EDUCATIVA DOMICILIARE E ACCOMPAGNAMENTO ALLA RECOVERY

La CMMAEA di Modena ha definito di attenzionare particolarmente le transizioni tra strutture residenziali/ospedaliere e domicilio, nonché il mantenimento dei percorsi territoriali attraverso la costituzione di un pool di operatori (educativa domiciliare afferente a tre Enti Accreditati del territorio, tra cui CEIS) che possano sostenere il mantenimento dei progetti individualizzati a domicilio per le persone con multiproblematicità e gravi difficoltà alla risocializzazione, a rischio di marginalizzazione sociale. Si prevede un impegno pari a circa 550 ore per l'anno 2025 e pari a circa 1500 ore per l'anno 2026.

ART. 12 - CENTRI UNICI DI PRENOTAZIONE

In ogni unità operativa di area (Nord, Centro, Sud) del Settore Dipendenze Patologiche è attivo un centro unico di prenotazione coordinato a livello centrale, finalizzato alla gestione degli inserimenti e dei programmi rientranti nel presente accordo.

La ripartizione dei costi e dei relativi posti/giorni per inserimenti nelle strutture componenti la rete provinciale, con l'esclusione dei progetti speciali, è effettuata tra le tre Aree del Settore Dipendenze Patologiche adottando per quanto possibile un criterio di proporzionalità rispetto alla popolazione residente.

ART. 13 – FATTURAZIONE E MODALITÀ' DI PAGAMENTO

Gli importi fatturati entro il budget previsto, inteso come tetto massimo di spesa, verranno corrisposti dietro presentazione di fatture mensili regolabili entro 60 giorni dal ricevimento delle stesse e della necessaria documentazione giustificativa.

L'ente accreditato si impegna a trasmettere mensilmente, contestualmente all'emissione della fattura, il rendiconto delle presenze degli utenti, secondo le modalità concordate con la Direzione amministrativa del Dipartimento, alla luce del nuovo sistema informativo contabile della RER (Gaac).

Le attività sanitarie soggette ad accreditamento di cui all'art. 10 prevedono la fatturazione all'Azienda Usl per l'interno importo della quota sanitaria.

Le attività di natura socio sanitaria di cui all'art. 11, punto A e B, che prevedono una quota sociale di compartecipazione dell'utente/ Ente Locale di riferimento, prevedono la fatturazione all'Azienda USL della sola quota sanitaria (fatturazione disgiunta). Le attività oggetto di finanziamento regionale verranno liquidate nel rispetto delle modalità e dei termini di rendicontazione previsti dalla Regione Emilia Romagna negli atti di riferimento.

Le attività di cui all'art. 10, punto C, D, E, verranno fatturate interamente all'Azienda Usl.

L'ente accreditato si impegna inoltre a emettere un'unica fattura mensile per Distretto.

I documenti contabili saranno emessi dall'ente accreditato con le modalità previste dalla normativa (fatturazione elettronica), ed inviati al Servizio Economico Finanziario dell'Ausl di Modena.

ART. 14 – SISTEMA INFORMATIVO E CONTROLLI

Le parti si impegnano a rispondere ai rispettivi debiti informativi, in base alle normative vigenti, sia relativamente agli interventi effettuati che alla valutazione degli esiti degli stessi.

Le attività rese dall'Ente Accreditato sono oggetto di monitoraggio, valutazione e controllo sotto i profili della qualità e dell'appropriatezza da parte dell'AUSL. A tale scopo l'Ente si impegna a sottoporre a verifica gli aspetti inerenti la qualità dell'assistenza agli utenti, con particolare riferimento ai requisiti di qualità preventivamente formalizzati: l'AUSL dì Modena effettuerà i controlli sul rispetto dei protocolli, delle procedure, delle istruzioni operative sottoscritti congiuntamente che governano dal punto di vista tecnico l'interfaccia tra Settore DP (CUP-DP) ed Ente ai sensi della DGR 1718/2013.

Tali strumenti e tali criteri possono essere rimodulati e declinati nel Gruppo Misto per la Qualità degli Interventi Integrati, in funzione di particolari problematiche tecniche rilevate ed esigenze della Commissione Mista di Monitoraggio dell'Accordo con gli Enti Ausiliari Accreditati provinciale.

I controlli potranno essere attuati annualmente su ogni struttura, modulo o programma speciale rientrante nel presente accordo, ad opera di una commissione del Settore DP (committente) composta da un professionista con la qualifica di direttore di struttura complessa, più un componente del centro unico di prenotazione e coordinamento ed eventualmente un componente del gruppo misto per la qualità degli interventi integrati.

La commissione citata quando opererà nel controllo delle attività svolte dai moduli e strutture residenziali e semiresidenziali per utenti con doppia diagnosi disporrà anche di uno psichiatra designato dal servizio aziendale Salute Mentale Adulti.

A supporto di questo processo saranno effettuati AUDIT annuali di sistema e verificati congiuntamente eventi clinici critici.

ART. 15 - TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI E NOMINA A RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI

L'Ente accreditato si impegna, nell'effettuare i compiti e operazioni oggetto del presente Accordo, a trattare i dati personali che gli vengono affidati, compreso ogni aspetto relativo alle misure di sicurezza in relazione allo specifico trattamento di dati, in osservanza della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento Europeo GDPR 679/2016 e Codice Privacy D. Lgs. 196/2003).

In particolare, ai fini della corretta gestione dei dati personali oggetto dell'Accordo, l'Azienda Usl di Modena/Titolare del trattamento, provvede a nominare l'ente accreditato "Responsabile del trattamento" ai sensi dell'art. 28 del GDPR, mediante la formalizzazione di apposito atto di designazione recante le finalità, i contenuti e le condizioni indicate dal suddetto art. 28, commi 3 e ss.."

ART. 16 - DURATA DEL CONTRATTO DI SERVIZIO

Il presente contratto ha decorrenza 01/01/2025 e cessa il 31/12/2026, a condizione che vengano mantenute l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento regionale sino a tale data. Il budget, nei suoi elementi quali-quantitativi ed economici, è valido per l'anno

2025 e 2026; potrà essere rideterminato, a seguito di modifiche tariffarie derivanti da normative regionali, da esigenze del DSM DP condivise con la CMMEEA e in ragione della sostenibilità della spesa in relazione alle risorse del bilancio dell'azienda USL.

Qualora venga disdettato da una delle parti contraenti, la comunicazione deve essere notificata con lettera raccomandata, con un preavviso di almeno sei mesi.

ART. 17 – IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRAZIONE

Il presente contratto di servizio, redatto in un unico esemplare informatico, è sottoscritto con firma digitale giusta la previsione di cui all'art. 6, co. 6 del D.L. 145/2013 convertito con L. 9/2014 ed è esente da imposta di bollo in modo assoluto ai sensi dell'art 27 bis Tabella allegato B DPR 642/72 s.m.i.

Il presente contratto verrà assoggettato a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del secondo comma dell'art. 5 del T.U. delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con D.P.R. 26/4/1986 n. 131. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico dell'ente richiedente.

ART. 18 – CONTROVERSIE

Il Tribunale di Modena è competente per ogni controversia.

Modena, lì

Per l'Ente accreditato Fondazione CEIS onlus

Il legale rappresentante

Padre Giuliano Stenico _____

Per il Consorzio Gruppo CEIS

Il legale rappresentante

Padre Giovanni Mengoli

Modena, lì

Per l'Azienda USL di Modena

Il Direttore Generale o suo delegato

…… _____

CONTRATTO DI DESIGNAZIONE A

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 28, Regolamento (UE) 2016/679

Premesso che:

- il Regolamento Generale (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati personali (di seguito "GDPR"), definitivamente applicabile in Italia dal 25 maggio 2018, dispone all'art.28 par. 1 che qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del Titolare, quest'ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che garantiscano la adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate, in modo tale che il trattamento sia conforme alla normativa in materia di protezione dati e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato;
- la medesima norma dispone inoltre che i trattamenti posti in essere da un Responsabile del trattamento devono essere "disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che vincoli il Responsabile del trattamento al Titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del Titolare del trattamento";
- a norma dell'articolo 28, par. 6, del GDPR, il Titolare del trattamento e il Responsabile del trattamento possono scegliere di negoziare un contratto individuale contenente gli elementi obbligatori sopra indicati oppure di utilizzare, in tutto o in parte, le Clausole Contrattuali tipo (Standard Contractual Clauses – in seguito "SCCs") adottate dalla Commissione Europea con Decisione di Esecuzione (UE) 2021/915 del 4 giugno 2021, in conformità dell'articolo 28, par.7, del GDPR; per la stesura del presente atto di designazione sono state applicate le predette SCCs tra titolari e responsabili del trattamento;

Considerato che:

- con Determina del Direttore del Dipartimento d Salute Mentale e Dipendenze Patologiche n. ……. del …….., a seguito di accordo tra l'Azienda USL di Modena e l'Ente Ausiliario Accreditato La Fondazione Ceis onlus - Consorzio Gruppo Ceis di Modena è stato stipulato il contratto per la gestione di servizi finalizzati alla riabilitazione degli utenti del Servizio Dipendenze Patologiche, per il periodo 01/01/2025 – 31/12/2026;

- nella esecuzione del suddetto rapporto contrattuale e nel compimento degli atti conseguenti, l'Ente Ausiliario Accreditato La Fondazione Ceis onlus - Consorzio Gruppo Ceis compie necessariamente operazioni di trattamento di dati personali per conto della Azienda USL di Modena/Titolare del trattamento; l'ambito del trattamento e i dati che ne sono oggetto sono meglio specificati nell'Allegato 1 al presente contratto "Descrizione del trattamento";
- per l'ambito di attribuzioni, funzioni e competenze conferite, l'Ente Ausiliario Accreditato La Fondazione Ceis onlus - Consorzio Gruppo Ceis possiede i requisiti di esperienza, capacità e affidabilità idonei a garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza;
- al fine di provvedere alla corretta gestione degli adempimenti previsti dal GDPR e derivanti dal rapporto contrattuale in essere tra le parti, tra l'Azienda USL di Modena/Titolare del trattamento e l'Ente Ausiliario Accreditato Papa Giovanni XXIII/Responsabile del trattamento si rende necessario stipulare il presente contratto di designazione a norma dell'art. 28 del GDPR, costituito dalle SCCs stabilite dalla Commissione Europea, nonché da ulteriori clausole e garanzie supplementari che tuttavia non si ponogono in contrasto con le predette SCCs e non ledono i diritti o le libertà fondamentali degli interessati.

Tutto ciò premesso, tra le parti si conviene e si stipula quanto segue

DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

Con il presente contratto la Azienda USL di Modena/Titolare del trattamento, rappresentata dal Direttore del Dipartimento d Salute Mentale e Dipendenze Patologiche espressamente delegato dal Direttore Generale, designa l'Ente Ausiliario Accreditato La Fondazione Ceis onlus - Consorzio Gruppo Ceis quale Responsabile del trattamento dei dati personali, per quanto sia necessario alla corretta esecuzione del rapporto contrattuale indicato in premessa.

SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il Titolare del trattamento e il Responsabile del trattamento accettano le presenti clausole al fine di garantire il rispetto dell'articolo 28, parr. 3 e 4, del GDPR; tali clausole si applicano al trattamento dei dati personali specificato all'Allegato 1 "Descrizione del trattamento".

Gli Allegati 1 e 2 costituiscono parte integrante delle clausole.

Le clausole del presente contratto lasciano impregiudicati gli obblighi cui è soggetto il Titolare del trattamento a norma del GDPR e non garantiscono, di per sé, il rispetto degli obblighi connessi ai

trasferimenti internazionali conformemente al Capo V del GDPR ("Trasferimenti di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali").

INTERPRETAZIONE E GERARCHIA

Quando le clausole del presente contratto utilizzano i termini già definiti nel GDPR, tali termini hanno lo stesso significato di cui al GDPR stesso e vanno lette e interpretate alla luce delle disposizioni dal medesimo dettate.

Le clausole non devono essere interpetate in un senso che non sia conforme ai diritti e agli obblighi previsti dal GDPR o che pregiudichi i diritti o le libertà fondamentali degli interessati.

In caso di contraddizione tra le clausole del presente contratto e le disposizioni di accordi correlati, vigenti tra le parti al momento dell'accettazione delle presenti clausole, o conclusi successivamente, prevalgono le presenti clausole.

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO

I dettagli dei trattamenti, in particolare le categorie di dati personali e le finalità del trattamento per le quali i dati personali sono trattati per conto del Titolare del trattamento, sono specificati nell'Allegato 1

OBBLIGHI DELLE PARTI

l'Ente Ausiliario Accreditato Papa Giovanni XXIII/Responsabile del trattamento tratta i dati personali per conto del Titolare del trattamento soltanto su istruzione documentata del Titolare stesso ed esclusivamente ai fini specifici della esecuzione dei servizi oggetto del contratto/convenzione, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, nonché delle istruzioni impartite dal Titolare nel presente Atto o in atti successivi.

Il Titolare del trattamento può anche impartire istruzioni successive per tutta la durata del trattamento dei dati personali. Tali istruzioni sono sempre documentate.

Ogni trattamento di dati personali da parte del Responsabile del trattamento deve avvenire nel rispetto dei principi, dei limiti e delle modalità di cui all'art. 5 del GDPR.

Il Responsabile del trattamento informa immediatamente il Titolare del trattamento di ogni questione rilevante ai fini di legge; in particolare nei casi in cui abbia notizia, in qualsiasi modo, che il trattamento dei dati personali violi la normativa in materia di protezione dei dati personali o presenti comunque rischi

specifici per i diritti, le libertà fondamentali e/o la dignità dell'interessato o qualora, a suo parere, le istruzioni del Titolare del trattamento violino il GDPR o le disposizioni applicabili, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati, oppure qualora il Responsabile sia soggetto ad obblighi di legge che gli rendono illecito o impossibile agire secondo le istruzioni ricevute dal Titolare e/o conformarsi alla normativa o a provvedimenti dell'Autorità di Controllo.

Il Responsabile del trattamento, operando nell'ambito dei suddetti principi, **deve attenersi ai seguenti compiti**, con riferimento rispettivamente a:

- ***persone preposte allo svolgimento di operazioni di trattamento sui dati personali:***

- *sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo,* ***designa*** *espressamente e per iscritto i dipendenti e i collaboratori autorizzati/incaricati allo svolgimento di operazioni di trattamento sui dati personali oggetto del contratto, attribuendo loro specifici compiti e funzioni ed impartendo adeguate informazioni ed istruzioni;*
- al fine di garantire un trattamento corretto, lecito e sicuro **si adopera** per rendere effettive le suddette istruzioni, curando la formazione di tali soggetti - sia in tema di protezione dei dati personali che, ove occorra, di sicurezza informatica - vigilando sul loro operato, vincolandoli alla riservatezza su tutte le informazioni acquisite nello svolgimento delle loro attività, anche successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro/collaborazione con la Ditta stessa;

- **concede l'accesso** ai dati personali oggetto di trattamento a soggetti autorizzati/incaricati soltanto nella misura strettamente necessaria per l'attuazione, la gestione e il controllo del contratto;

- ***registro delle attività di trattamento:***

ove ne sia tenuto, **identifica e censisce** i trattamenti di dati personali, le banche dati e gli archivi gestiti con supporti informatici e/o cartacei necessari all'espletamento delle attività oggetto del rapporto convenzionale, al fine di predisporre il registro delle attività di trattamento svolte per conto del Titolare da esibire in caso di ispezione della Autorità Garante, i cui contenuti devono corrispondere almeno a quanto indicato dall'art. 30 del GDPR;

- ***obblighi di sicurezza:***

- qualora faccia accesso ai sistemi informativi e ai dispositivi del Titolare, **mette in atto** le misure tecniche e organizzative specificate nell'Allegato 2, sezione 2.A;

- in ogni caso **adotta** le misure tecniche e organizzative indicate nel suddetto Allegato 2, per garantire la sicurezza, la riservatezza e l'integrità dei dati personali, tenendo conto dei rischi di varia probabilità e gravità (di distruzione o perdita, di modifica, di divulgazione non autorizzata o di accesso accidentale o illegale a dati trasmessi, conservati o comunque trattati), dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento;

In particolare:

- **definisce una politica di sicurezza** per assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e servizi afferenti il trattamento dei dati;
- **si impegna** ad utilizzare strumenti, applicazioni e/o servizi che rispettino i principi di protezione dei dati personali fin dalla progettazione (*privacy by design*) e per impostazione predefinita (*privacy by default*).
- **assicura** la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso ai dati in caso di incidente fisico o tecnico;
- **definisce una procedura** per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche ed organizzative applicate;
- **applica limitazioni specifiche e/o garanzie supplementari** se il trattamento riguarda dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l'appartenenza sindacale, dati genetici o dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona, o dati relativi a condanne penali e a reati («c.d. categorie particolari di dati»);

➢ ***notifica di una violazione dei dati personali***

- in caso di violazione dei dati personali, **coopera** con il Titolare del trattamento e lo assiste nell'adempimento degli obblighi che incombono a quest'ultimo a norma degli articoli 33 e 34 del GDPR, tenuto conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile del trattamento;
- in caso di violazione riguardante dati trattati dal Titolare del trattamento, **assiste** il Titolare del trattamento:
  a) nel notificare la violazione dei dati personali all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, senza ingiustificato ritardo dopo che il Titolare del trattamento ne è venuto a conoscenza, a meno che sia improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche;
  b) nell'ottenere le seguenti informazioni che, in conformità all'articolo 33, par. 3 del GDPR, devono essere indicate nella notifica del Titolare del trattamento e includere almeno:
     - la natura dei dati personali compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;
     - le probabili conseguenze della violazione dei dati personali;

- le misure adottate o di cui si propone l'adozione da parte del Titolare del trattamento per porre rimedio alla violazione dei dati personali, se del caso anche per attenuarne i possibili effetti negativi.

c) nell'adempiere, in conformità all'articolo 34 del GDPR, all'obbligo di comunicare senza ingiustificato ritardo la violazione dei dati personali all'interessato, qualora la violazione dei dati personali sia suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

- in caso di violazione dei dati personali trattati dal Responsabile del trattamento, quest'ultimo ne dà notifica al Titolare del trattamento senza ingiustificato ritardo – comunque entro 24 ore - dopo esserne venuto a conoscenza. La notifica contiene almeno:

a) una descrizione della natura della violazione (compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati e di registrazioni dei dati in questione);
b) i recapiti di un punto di contatto presso il quale possono essere ottenute maggiori informazioni sulla violazione dei dati personali;
c) le probabili conseguenze della violazione dei dati personali e le misure adottate o di cui si propone l'adozione per porre rimedio alla violazione, anche per attenuarne i possibili effetti negativi.

A tal fine il Responsabile può avvalersi della procedura predisposta dal Titolare del trattamento, prendendone visione nella sezione Privacy del sito internet del Titolare: https://www.ausl.mo.it/privacy.
Qualora, e nella misura in cui, non sia possibile fornire tutte le informazioni contemporaneamente, la notifica iniziale contiene le informazioni disponibili in quel momento, e le altre informazioni sono fornite successivamente, non appena disponibili, senza ingiustificato ritardo.
Le parti stabiliscono nell'Allegato 2 tutti gli altri elementi che il Responsabile del trattamento è tenuto a fornire quando assiste il Titolare del trattamento nell'adempimento degli obblighi che incombono sul Titolare del trattamento a norma degli articoli 33 e 34 del GDPR;

- ***amministratori di sistema (se necessario in base al fornitore che si sta nominando):***

conformemente al Provvedimento della Autorità Garante del 27 novembre 2008 e s.i.m., in tema di amministratori di sistema, si impegna a:

- designare quali amministratori di sistema le figure professionali dedicate alla gestione e alla manutenzione di impianti di elaborazione o di loro componenti con cui vengono effettuati trattamenti di dati personali;
- predisporre e conservare l'elenco contenente gli estremi identificativi delle persone fisiche qualificate quali amministratori di sistema e le funzioni ad essi attribuite;
- verificare annualmente l'operato degli amministratori di sistema, informando il Titolare circa le risultanze di tale verifica;
- mantenere i file di log previsti in conformità a quanto previsto nel suddetto Provvedimento.

- ***assistenza al Titolare del trattamento***

- **notifica** prontamente al Titolare del trattamento qualunque richiesta ricevuta dall'interessato. Non risponde egli stesso alla richiesta, a meno che sia stato autorizzato in tal senso dal Titolare del trattamento.
- **assiste** il Titolare del trattamento nell'adempimento degli obblighi di rispondere alle richieste degli interessati per l'esercizio dei loro diritti, tenuto conto della natura del trattamento. Nell'adempiere a tali obblighi il Responsabile del trattamento si attiene alle istruzioni del Titolare del trattamento;
- **collabora** con il Data Protection Officer (DPO) del Titolare del trattamento, provvedendo a fornire ogni informazione dal medesimo richiesta;
- solamente nell'ipotesi in cui il trattamento dei dati personali oggetto del rapporto convenzionale comporti la raccolta di dati personali da parte del Responsabile del trattamento, questi **provvede** al rilascio della relativa informativa ai soggetti interessati; inoltre, solamente qualora tale raccolta di dati personali avvenga in luoghi ad accesso pubblico, il Responsabile del trattamento **provvede ad affiggere** in tali luoghi i cartelli contenenti l'informativa, con la precisazione che l'informazione resa attraverso la cartellonistica integra, ma non sostituisce l'obbligo di informativa in forma orale o scritta.
- **provvede** ad informare immediatamente il Titolare del trattamento di ogni richiesta, ordine ovvero attività di controllo da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali o dell'Autorità Giudiziaria e coadiuva il Titolare stesso nella difesa in caso di procedimenti dinanzi alle suddette Autorità che riguardino il trattamento dei dati oggetto della convenzione.

Inoltre, tenuto conto della natura del trattamento dei dati e delle informazioni a disposizione del Responsabile del trattamento, **assiste** il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto dei seguenti obblighi:

- di effettuazione della valutazione di impatto sulla protezione dei dati qualora un tipo di trattamento possa presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, fornendo al Titolare tutte le informazioni e tutti gli elementi a ciò utili;
- di consultazione dell'Autorità Garante, prima di procedere al trattamento, qualora la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati indichi che il trattamento presenterebbe un rischio elevato in assenza di misure adottate dal Titolare del trattamento per attenuare il rischio;
- di garantire che i dati personali siano esatti e aggiornati, informando senza indugio il Titolare del trattamento qualora il Responsabile del trattamento venga a conoscenza del fatto che i dati personali che sta trattando sono inesatti o obsoleti;
- di cui all'articolo 32 del GDPR (Sicurezza del trattamento);

Le parti stabiliscono nell'Allegato 2 le misure tecniche e organizzative adeguate con cui il Responsabile del trattamento è tenuto ad assistere il Titolare del trattamento nell'applicazione della presente clausola, nonché l'ambito di applicazione e la portata dell'assistenza richiesta.

ulteriori obblighi:

- Fermo restando che entrambe le parti devono essere in grado di dimostrare il rispetto delle presenti clausole, il Responsabile:

- **risponde** prontamente e adeguatamente alle richieste di informazioni del Titolare del trattamento relative al trattamento dei dati conformemente alle presenti clausole;
- **mette a disposizione** del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui alla normativa in materia di protezione dei dati personali e/o delle istruzioni del Titolare di cui al presente contratto di designazione;
- su richiesta del Titolare del trattamento**, consente e contribuisce** alle attività di revisione delle attività di trattamento di cui alle presenti clausole, a intervalli ragionevoli o se vi sono indicazioni di inosservanza. Nel decidere in merito a un riesame o a un'attività di revisione, il Titolare del trattamento può tenere conto delle pertinenti certificazioni in possesso del Responsabile del trattamento;
- il Titolare del trattamento può scegliere di condurre l'attività di revisione autonomamente o incaricare un revisore indipendente. Le attività di revisione possono comprendere anche ispezioni nei locali o nelle strutture fisiche del Responsabile del trattamento e, se del caso, sono effettuate con un preavviso ragionevole;
- su richiesta, le parti mettono a disposizione della Autorità Garante le informazioni di cui alla presente clausola, compresi i risultati di eventuali attività di revisione.
- resta inteso che qualsiasi verifica condotta ai sensi delle presenti clausole dovrà essere eseguita in maniera tale da non interferire con il normale corso delle attività del Responsabile e fornendo a quest'ultimo un preavviso di almeno sette giorni;

- **si impegna** altresì a:
  - effettuare a richiesta del Titolare un rendiconto in ordine all'esecuzione delle istruzioni ricevute dal Titolare stesso (e agli adempimenti eseguiti) ed alle conseguenti risultanze;
  - collaborare, se richiesto dal Titolare, con gli altri Responsabili del trattamento, al fine di armonizzare e coordinare l'intero processo di trattamento dei dati personali;
  - realizzare quant'altro sia ragionevolmente utile e/o necessario al fine di garantire l'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, nei limiti dei compiti affidati con il presente contratto di designazione;

Come previsto dal GDPR, qualora il Responsabile del trattamento determini autonomamente le finalità e i mezzi di trattamento in violazione del GDPR medesimo, sarà considerato Titolare del trattamento, assumendone i conseguenti oneri, rischi e responsabilità;

- ***ricorso a sub-Responsabili del trattamento:***

- nell'ambito dell'esecuzione del presente contratto, il Responsabile del trattamento **è autorizzato sin da ora** alla designazione di altri responsabili del trattamento (d'ora in poi anche "sub-Responsabili"), fornendo al Titolare le informazioni necessarie per consentirgli di esercitare il diritto di opposizione. Il Responsabile del trattamento informa specificamente per iscritto il Titolare del trattamento di eventuali modifiche riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di sub-Responsabili del trattamento con un anticipo di almeno 30 giorni, dando così al Titolare del trattamento tempo sufficiente per potersi opporre a tali

modifiche prima del ricorso al o ai sub-Responsabili del trattamento in questione (indicati nell'Allegato 1);

- qualora il Responsabile del trattamento ricorra a un sub-Responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento (per conto del Responsabile del trattamento), stipula un contratto che impone al sub-Responsabile del trattamento, nella sostanza, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati imposti al Responsabile del trattamento conformemente alle presenti clausole. Il Responsabile del trattamento si assicura che il sub-Responsabile del trattamento rispetti gli obblighi cui il Responsabile del trattamento è soggetto a norma delle presenti clausole e del GDPR;
- Su richiesta del Titolare del trattamento, il Responsabile del trattamento gli fornisce copia del contratto stipulato con il sub-Responsabile del trattamento e di ogni successiva modifica. Nella misura necessaria a proteggere segreti aziendali o altre informazioni riservate, compresi i dati personali, il Responsabile del trattamento può espungere informazioni dal contratto prima di trasmetterne una copia;
- Il Responsabile del trattamento rimane pienamente responsabile nei confronti del Titolare del trattamento dell'adempimento degli obblighi del sub-Responsabile del trattamento derivanti dal contratto che questi ha stipulato con il Responsabile del trattamento. Il Responsabile del trattamento notifica al Titolare del trattamento qualunque inadempimento, da parte del sub-Responsabile del trattamento, degli obblighi contrattuali;
- il Responsabile del trattamento concorda con il sub-Responsabile del trattamento una clausola del terzo beneficiario secondo la quale, qualora il Responsabile del trattamento sia scomparso di fatto, abbia giuridicamente cessato di esistere o sia divenuto insolvente, il Titolare del trattamento ha diritto di risolvere il contratto con il sub-Responsabile del trattamento e di imporre a quest'ultimo di cancellare o restituire i dati personali;

➢ ***trasferimenti internazionali***

- qualunque trasferimento di dati verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale da parte del Responsabile del trattamento è effettuato soltanto su istruzione documentata del Titolare del trattamento o per adempiere a un requisito specifico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri cui è soggetto il Responsabile del trattamento e nel rispetto del Capo V del GDPR;
- il Titolare del trattamento conviene che, qualora il Responsabile del trattamento ricorra a un sub-Responsabile del trattamento conformemente alle clausole di cui al precedente paragrafo "*Ricorso a sub-Responsabili del trattamento"* per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento (per conto del Titolare del trattamento) e tali attività di trattamento comportino il trasferimento di dati personali ai sensi del Capo V del GDPR, il Responsabile del trattamento e il sub-Responsabile del trattamento

possono garantire il rispetto del Capo V del Regolamento (UE) 2016/679 utilizzando le clausole contrattuali tipo adottate dalla Commissione conformemente all'articolo 46, par. 2, del GDPR, purché le condizioni per l'uso di tali clausole contrattuali tipo siano soddisfatte;

- ***responsabile della protezione dei dati:***

Il Responsabile del trattamento comunica al Titolare del trattamento i dati di contatto del proprio Responsabile della protezione dei dati (DPO), ove designato. Il nome del DPO del Responsabile del trattamento dei dati sarà comunicato al Titolare solo per uso tra le parti.

Il DPO della Azienda USL di Modena è contattabile all'indirizzo: dpo@ausl.mo.it

Il DPO dell'Ente Ausiliario Accreditato La Fondazione Ceis onlus - Consorzio Gruppo Ceis se designato è contattabile all'indirizzo: _____

DURATA DEL TRATTAMENTO

Il presente contratto di designazione acquista efficacia dalla data di sottoscrizione ed è condizionato, per oggetto e per durata, al rapporto contrattuale/convenzionale in corso tra l'Azienda USL di Modena e l'Ente Ausiliario Accreditato La Fondazione Ceis onlus - Consorzio Gruppo Ceis e si intenderà revocato di diritto alla scadenza del rapporto o alla risoluzione, per qualsiasi causa, dello stesso; alla cessazione definitiva lo stesso decadrà con effetto immediato. Il trattamento, pertanto, deve avere una durata non superiore a quella necessaria agli scopi per i quali i dati personali sono stati raccolti e tali dati devono essere conservati nei sistemi del Responsabile in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un periodo di tempo non superiore a quello in precedenza indicato.

Salva diversa determinazione, in assenza di interventi di modifica della normativa, la presente designazione si intende estesa ad eventuali future proroghe e/o rinnovi di contratti, aventi ad oggetto le medesime o ulteriori attività che comportino un trattamento di dati personali analoghi da parte dell'Ente Ausiliario Accreditato Papa Giovanni XXIII, in nome e per conto del Titolare.

RESTITUZIONE E CANCELLAZIONE DEI DATI

Al termine del periodo di conservazione o all'atto della conclusione o della revoca del contratto, su richiesta, o in qualsiasi altro momento per sopravvenute necessità, l'Ente Ausiliario Accreditato La Fondazione Ceis onlus - Consorzio Gruppo Ceis dovrà interrompere ogni operazione di trattamento dei dati personali e dovrà provvedere, a scelta del Titolare, alla cancellazione di tutti i dati personali trattati per conto del Titolare del trattamento, oppure alla restituizione al Titolare del trattamento di tutti i dati personali, cancellando le copie esistenti, a meno che il diritto dell'Unione o dello Stato membro non

richieda la conservazione dei dati personali. In entrambi i casi il Responsabile rilascia attestazione scritta che presso di lui non ne esista alcuna copia. Finché i dati non sono cancellati o restituiti, il Responsabile del trattamento continua ad assicurare il rispetto delle presenti clausole.

La restituzione ricomprende tutte le eventuali copie di backup e tutta la documentazione cartacea. Su richiesta scritta del Titolare, il Responsabile è tenuto a indicare le modalità tecniche e le procedure utilizzate per la cancellazione/distruzione.

Resta fermo che, anche successivamente alla cessazione o alla revoca del contratto/convenzione, il Responsabile dovrà mantenere la massima riservatezza sui dati e le informazioni relative al Titolare delle quali sia venuto a conoscenza nell'adempimento delle sue obbligazioni.

INOSSERVANZA DELLE CLAUSOLE E RISOLUZIONE

- Fatte salve le disposizioni del GDPR, qualora il Responsabile del trattamento violi gli obblighi che gli incombono a norma delle presenti clausole, il Titolare del trattamento può dare istruzione al Responsabile del trattamento di sospendere il trattamento dei dati personali fino a quando quest'ultimo non rispetti le presenti clausole o non sia risolto il contratto. Il Responsabile del trattamento informa prontamente il Titolare del trattamento qualora, per qualunque motivo, non sia in grado di rispettare le presenti clausole.
- Il Titolare del trattamento ha diritto di risolvere il contratto per quanto riguarda il trattamento dei dati personali conformemente alle presenti clausole qualora:
  1) il trattamento dei dati personali da parte del Responsabile del trattamento sia stato sospeso dal Titolare del trattamento in caso di violazione degli obblighi derivanti dalle presenti clausole e il rispetto delle presenti clausole non sia ripristinato entro un termine ragionevole e in ogni caso entro un mese dalla sospensione;
  2) il Responsabile del trattamento violi in modo sostanziale o persistente le presenti clausole o gli obblighi che gli incombono a norma del GDPR;
  3) il Responsabile del trattamento non rispetti una decisione vincolante di un organo giurisdizionale competente o dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali per quanto riguarda i suoi obblighi in conformità alle presenti clausole o al GDPR;
- Il Responsabile del trattamento ha diritto di risolvere il contratto per quanto riguarda il trattamento dei dati personali a norma delle presenti clausole qualora, dopo aver informato il Titolare del trattamento che le sue istruzioni violano il GDPR o le disposizioni applicabili, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati, il Titolare del trattamento insista sul rispetto delle istruzioni.

CONDIZIONI DELLA NOMINA

Chiunque subisca un danno materiale o immateriale causato da una violazione della normativa in materia di protezione dei dati personali ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal Titolare o dal Responsabile. In particolare il Responsabile risponde per tale danno (anche per eventuali suoi Sub-responsabili) se non ha adempiuto agli obblighi che la normativa pone direttamente in capo ai responsabili o ha agito in modo difforme o contrario rispetto alle istruzioni impartite dal Titolare nel presente Atto o ad ulteriori istruzioni eventualmente trasmesse per iscritto dal Titolare.

In caso di richieste di risarcimento pervenute al Titolare, per violazioni compiute dal Responsabile, il Titolare si riserva il diritto di rivalsa nei confronti del Responsabile stesso.

Per quanto riguarda le sanzioni imputabili da parte dell'Autorità Garante, fanno fede gli art. 82, 83 e 84 del Regolamento.

Resta fermo, in ogni caso, che la responsabilità penale per l'eventuale uso non corretto dei dati oggetto di tutela è a carico della singola persona cui l'uso illegittimo sia imputabile.

Resta inteso inoltre che la presente designazione non comporta alcun diritto per il Responsabile a uno specifico compenso, indennità o rimborso per l'attività svolta in qualità di Responsabile, ulteriore rispetto a quanto già previsto nel contratto/convenzione stipulato con il Titolare, indicati al presente Atto.

ALLEGATI

Gli Allegati:
1 Descrizione e ambito del trattamento (art. 28, paragrafo 3, GDPR)
2 Misure di sicurezza tecniche e organizzative
costituiscono parte integrante del presente Atto di designazione

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto di designazione, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione di dati personali, nonché alle disposizioni di cui al rapporto contrattuale stipulato tra le parti, indicato nelle premesse.

Il presente documento è redatto e sottoscritto in unico originale digitale e trasmesso all'Ente Ausiliario Accreditato La Fondazione Ceis onlus - Consorzio Gruppo Ceis per la sottoscrizione per accettazione.

Il Delegato al trattamento
Del. 227 del 30/07/2018
Per il dr. Fabrizio Starace
Dr.ssa Donatella Marrama

ACCETTAZIONE DELLA NOMINA

Il legale rappresentante dell'Ente Ausiliario Accreditato La Fondazione Ceis onlus - Consorzio Gruppo Ceis nella sua qualità di Responsabile del trattamento dei dati di cui in premessa:

- **accetta** la nomina;
- **si impegna** a procedere al trattamento dei dati personali attenendosi alle disposizioni di cui alla normativa in materia di protezione dei dati personali ed alle istruzioni impartite dal Titolare, Azienda USL di Modena, nel presente Atto o in atti successivi;
- **dichiara** di aver ricevuto ed esaminato i compiti e le istruzioni sopra indicate
- **dichiara** di aver preso visione della procedura aziendale per la notifica di una violazione dei dati personali (data breach) nella sezione Privacy del sito internet dell'Azienda USL di Modena

I responsabili del trattamento
Per la Fondazione CEIS onlus
Padre Giuliano Stenico

_____

Per il Consorzio Gruppo CEIS Cooperativa Sociale
Padre Giovanni Mengoli

_____

Se la sottoscrizione non dovesse avvenire con firma digitale, si prega di allegare copia del documento di riconoscimento.

ALLEGATO 1 Descrizione e ambito del trattamento (art. 28, paragrafo 3, GDPR)

Il presente Allegato costituisce parte integrante dell'Atto di designazione dell'Ente Ausiliario Accreditato La Fondazione Ceis onlus - Consorzio Gruppo Ceis, quale Responsabile del trattamento da parte del Titolare/Azienda USL di Modena e definisce in particolare:

Finalità per le quali i dati personali sono trattati per conto del Titolare del trattamento
(Il presente elenco è da considerarsi a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo)

Oggetto del contratto cui si riferisce il presente atto è l'erogazione di prestazioni terapeutiche e riabilitative e la realizzazione di interventi attuati con lo strumento del Budget di Salute di cui alla DGR 1977/2023 e DGR 1435/2024, da erogare a favore degli utenti del Servizio Dipendenze Patologiche.

Categorie degli interessati

(Il presente elenco è da considerarsi a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo)

- Utenti in carico al DSM-DP eleggibili ai fini dell'erogazione di prestazioni terapeutiche e riabilitative e della realizzazione di interventi attuati con lo strumento del Budget di Salute di cui alla DGR 1977/2023 e DGR 1435/2024
- Operatori dei servizi del DSM-DP quando coinvolti nelle attività oggetto del contratto

Categorie di Dati personali da trattare
(Il presente elenco è da considerarsi a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo)

1. Dati personali degli utenti coinvolti nelle attività oggetto del contratto
2. Dati sensibili contenuti nelle attività oggetto del contratto
3. Dati personali degli Operatori dei CSM e dei centri diurni del DSM-DP laddove coinvolti nelle attività oggetto del contratto

Natura del trattamento

Durata del trattamento

La durata del trattamento corrisponde al periodo di validità dell'accordo fra le parti.

Per il trattamento da parte di **sub-Responsabili del trattamento**, specificare***:

1) estremi identificativi del/i Sub-responsabile/i (ragione sociale): _____
_____

materia disciplinata:_____

natura del trattamento: _____

durata del trattamento: _____

2) estremi identificativi del/i sub-Responsabile/i (ragione sociale): _____
materia disciplinata:_____

natura del trattamento: _____

durata del trattamento: _____

3) estremi identificativi del/i sub-Responsabile/i (ragione sociale):
_____
_____

materia disciplinata:_____

natura del trattamento: _____

durata del trattamento: _____

*** Il Responsabile del trattamento ha la facoltà di allegare al presente Atto di designazione un apposito elenco o link di collegamento contenente le informazioni richieste; ciò vale anche con riferimento alle misure tecniche e organizzative specifiche dettate al sub-Responsabile del trattamento.

ALLEGATO 2 Misure di sicurezza tecniche e organizzative

Il presente allegato descrive le misure tecniche e organizzative (comprese le eventuali certificazioni pertinenti) che il Responsabile deve adottare in modo concreto e non genericamente per garantire un adeguato livello di sicurezza, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e della finalità del trattamento, nonché dei rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

Le misure descritte nel presente documento sono da intendersi integrative rispetto a quanto previsto dalle normative vigenti in merito al trattamento dei dati personali, che rimangono pertanto il riferimento normativo principale a cui attenersi.

Definizioni/acronimi:

- AUSL: Azienda USL di Modena/Titolare del trattamento
- RT: Responsabile del Trattamento
- ICT: Information e Communication Technology
- SUIC: Servizio Unico Ingegneria Clinica

2.A Misure di sicurezza tecniche per Responsabili del trattamento che facciano accesso ai sistemi informativi e ai dispositivi della Azienda USL di Modena

INTRODUZIONE

Questa sezione descrive le misure tecniche e organizzative specifiche che l'Azienda USL di Modena (AUSL) richiede a soggetti che, a seguito di contratto di designazione a Responsabile del Trattamento (RT), siano abilitati all'accesso ai sistemi informativi della AUSL stessa.

- ***Principi Generali***

Il RT si impegna a trattare i dati mantenendo una condotta orientata al rispetto dei prinicipi generali sanciti dall'art. 5 del GDPR, in particolare di liceità, integrità, riservatezza, minimizzazione del trattamento, adottando ovunque possibile metodologie e soluzioni tecniche che privilegino il trattamento di dati con formati non riconducibili all'interessato (es. anonimizzati, pseudononimizzati, ecc.).

Il RT deve definire formalmente un regolamento sull'utilizzo degli strumenti IT oggetto del trattamento di dati di AUSL. Tale regolamento deve essere conforme alla normativa vigente e garantire le misure minime organizzative atte a tutelare il dato di AUSL. Tale regolamento deve essere, su richiesta, fornito ad AUSL.

- ***Operatori del RT***

Il RT si impegna a informare delle presenti misure e delle normative applicabili tutti gli operatori che siano coinvolti nel trattamento dati (con qualsiasi tipo di rapporto).

Il RT si impegna a censire tutti gli operatori coinvolti nel trattamento e, su richiesta, a fornire l'elenco con descrizione dei ruoli al Titolare.

Qualora il RT, nell'ambito del trattamento, si avvalesse di credenziali con privilegi di amministrazione di sistema, è tenuto alla tenuta di un registro di tali operatori. Il RT si impegna a fornire l'elenco con descrizione dei ruoli ad AUSL.

2.A.1 SERVIZI DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE, SUPPORTO, COLLABORAZIONE, EROGAZIONE DI SERVIZI PER CONTO, CHE PREVEDANO ACCESSO AI SISTEMI DI AUSL

Quanto descritto nella presente sezione si applica a RT che, in funzione della designazione da parte della AUSL effettui trattamenti di dati personali mediante l'accesso ai sistemi informativi, per l'erogazione di servizi di assistenza, manutenzione, supporto, collaborazione e erogazione di qualsiasi di tipo per conto del Titolare del trattamento.

1. L'accesso ai sistemi AUSL deve avvenire esclusivamente con modalità sicure, concordate con AUSL. E' fatto divieto di adottare sistemi di collegamento e comunicazione non concordati con AUSL.
2. L'accesso ai sistemi AUSL deve avvenire a seguito di emissione di credenziali AUSL, che sono personali e non condivisibili; la persona fisica associata alle credenziali sarà ritenuta responsabile, insieme al RT, di ogni azione svolta con tali credenziali e ritenuta responsabile di eventuali usi impropri (es. condivisione delle credenziali con colleghi).
   - Eccezioni all'abbinamento nominale delle credenziali aziendali possono essere valutate dal Servizio ICT o SUIC solo in contesti tecnici che richiedessero tali modalità quale condizione non derogabile per l'erogazione del servizio. Tale eccezione sarà regolata con apposito emendamento al contratto di nomina a RT.
   - A seguito di cessazione del rapporto di operatori con il RT, questo è tenuto a comunicarlo al Servizio ICT o SUIC entro 24h allo scopo di procedere all'immediata disabilitazione delle credenziali.
3. Qualsiasi accesso a dati deve essere motivato da esplicita richiesta da parte di AUSL o da procedura operativa concordata tra RT e AUSL. E' obbligo del RT mantenere documentazione delle motivazioni degli accessi, che AUSL si riserva di richiedere in fase di istruttoria relativa a specifici accessi.
4. In nessun caso è consentito il trasferimento di dati in copia unica dalla AUSL verso sistemi informativi del RT (es. esportazione di dati storici verso i sistemi del RT con cancellazione dai sistemi di AUSL). Anche quando si rendesse necessario trasferire copia di dati verso i sistemi del RT, una copia deve rimanere archiviata sui sistemi di titolarità della AUSL o presso l'infrastruttura AUSL con modalità concordate con AUSL.
5. Eventuali copie di dati verso i sistemi del RT dovranno essere autorizzate (singolarmente o tramite definizione di procedure operative) da AUSL e non potranno comunque eccedere l'insieme di dati oggetto del rapporto tra il RT e AUSL.
6. Eventuali copie di dati verso i sistemi del RT dovranno essere archiviate e gestite secondo modalità conformi con la normativa vigente e su sistemi che rispettino le Misure Minime di Sicurezza ICT/SUIC definite da AGID come obbligatorie per le pubbliche amministrazioni. La durata dell'archiviazione deve essere limitata al soddisfacimento delle sole esigenze espresse da AUSL.
7. Qualsiasi alterazione volontaria di dati (personali o non) da parte del RT sui sistemi di AUSL dovrà essere preventivamente ed esplicitamente autorizzata da AUSL.
8. Il RT deve garantire, a conclusione del rapporto, la completa rimozione dei dati di titolarità AUSL da ogni supporto o collocazione. Questa dovrà avvenire dopo avere eseguito e documentato con verbale di collaudo il trasferimento dei dati verso destinazione indicata da AUSL.
9. E' obbligo del RT notificare alla AUSL/Titolare del trattamento entro 24h qualsiasi evento che abbia comportato perdita, alterazione, diffusione o trasmissione non intenzionale verso terzi di dati di AUSL. Questo include anche eventi non direttamente imputabili al RT, ma di cui il RT venga a conoscenza.

2.A.2. SERVIZI IN OUTSOURCING TOTALE

Quanto descritto nella presente sezione di applica a RT che, in funzione della designazione da parte della AUSL, effettui trattamenti di dati personali nel corso della fornitura di servizi verso AUSL, la cui infrastruttura tecnica sia totalmente in gestione al RT (es. soluzioni Cloud quali SAAS, IAAS, PAAS o gestione di sottoreti o sistemi informatici presso i locali di AUSL ma a totale carico del RT).

1. Il RT è tenuto a fornire alla AUSL una completa descrizione infrastrutturale e architetturale delle modalità di trattamento del dato (informatizzato), che riporti in particolare:
   - Collocazione geografica dei data center;
   - Modalità di gestione delle credenziali;
   - Modalità di gestione degli accessi;
   - Modalità di gestione dell'integrità (es. tecnologie di backup);
   - Modalità di gestione della confidenzialità (es. architettura di security di rete);
   - Modalità di gestione della continuità (es. tecnologie di business continuity).

   La AUSL si riserva di chiedere approfondimenti tecnici e di rispondenza alle normative della documentazione fornita.
2. Le modalità di trattamento informatico del dato, oltre ad essere conformi alla normativa vigente, devono rispettare le Misure Minime di Sicurezza ICT definite da AGID come obbligatorie per le pubbliche amministrazioni.
3. La AUSL si riserva, a titolo di monitoraggio ed ispettivo, di eseguire verifiche remote o sul posto delle modalità di trattamento. Il RT dovrà rendere possibili tali verifiche.
4. Il RT deve fornire una modalità di accesso massivo ai dati di titolarità AUSL da parte di un insieme di utenti indicato da AUSL. Tale accesso deve consentire in qualsiasi momento una verifica della integrità dei dati, ed essere reso disponibile alla conclusione del rapporto tra RT e AUSL per il recupero dei dati e il loro trasferimento su sistemi di gestione AUSL o di altri RT. Tali dati devono essere disponibili in formato leggibile, con strutturazione e codifica documentate e coerenti con le modalità di fruizione e archiviazione applicative (es. non è considerato accesso massivo accettabile il riversamento in formati solo testuali destrutturati, PDF, immagini o comunque non riconducibile a dati strutturati e codificati)
5. Il RT deve garantire l'accesso ai log di sistema (operazioni di accesso e modifica) relativi ai trattamenti dei dati di AUSL. Tale accesso deve essere reso disponibile in tempo reale ad un insieme concordato di utenti AUSL, o comunque reso disponibile entro 24h dalla richiesta.
6. Il RT deve garantire ad AUSL di potere, qualora fossero necessarie operazioni massive sui dati (es. rettifica di dati per prevenire o riparare a malfunzionamenti o errati inserimenti di dati), di poter accedere in modifica con modalità massive ai dati ospitati sui sistemi del RT.
7. Qualsiasi alterazione volontaria di dati (personali o non) da parte del RT sui dati di AUSL dovrà essere preventivamente ed esplicitamente autorizzata dalla AUSL.
8. Il RT deve garantire ad AUSL di poter oscurare volontariamente e in modo tracciato i dati (pur mantenendo l'oscuramento dell'operazione di oscuramento).
9. Il RT deve garantire, a conclusione del rapporto, la completa rimozione dei dati di titolarità AUSL da ogni supporto o collocazione. Questa dovrà avvenire dopo avere eseguito e documentato con verbale di collaudo il trasferimento dei dati verso destinazione indicata da AUSL.
10. E' obbligo del RT notificare alla AUSL/Titolare del trattamento entro 24h qualsiasi evento che abbia comportato perdita, alterazione, diffusione o trasmissione non intenzionale verso terzi di dati di AUSL. Questo include anche eventi non direttamente imputabili al RT, ma di cui il RT venga a conoscenza.

2.B Misure di sicurezza organizzative per i Responsabili del trattamento

INTRODUZIONE

Questa sezione descrive le misure organizzative specifiche che l'Azienda USL di Modena (AUSL) richiede a RT che, a seguito di contratto di designazione a Responsabile del Trattamento (RT), effettuino trattamenti di dati personali mediante erogazione di servizi di assistenza, manutenzione, supporto, collaborazione di qualsiasi di tipo per conto del Titolare, senza accedere ai sistemi informativi della AUSL stessa.

Tali misure si applicano, ove ricorrano le condizioni, anche a RT indicati nelle sezioni 2A del presente Allegato.

- ***Principi Generali***

Il RT si impegna a trattare i dati mantenendo una condotta orientata al rispetto dei prinicipi generali sanciti dall'art. 5 del GDPR, in particolare di liceità, integrità, riservatezza, minimizzazione del trattamento, adottando ovunque possibile soluzioni organizzative che garantiscano:

1. La adozione di una policy in materia di protezione dei dati personali, per la corretta gestione e conservazione in ambienti protetti, durante tutto il ciclo di trattamento.
2. La diffusione di tale policy mediante formazione di tutti gli operatori che siano coinvolti nel trattamento dati (con qualsiasi tipo di rapporto), impartendo istruzioni scritte finalizzate al controllo ed alla custodia, per l'intero ciclo necessario allo svolgimento delle operazioni di trattamento, degli atti e dei documenti contenenti dati personali.
3. La protezione dei dati in caso di loro trasmissione (sia telematica che con modalità cartacea).
4. La sicurezza fisica dei luoghi in cui i dati personali sono trattati (uffici, archivi…).
5. La conservazione limitata dei dati, in applicazione delle regole contenute nel massimario di scarto aziendale.
6. In caso di trattamento dei dati personali e di natura particolare di pazienti/assistiti, il rispetto delle prescrizioni di natura organizzativa dettate dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali con Provvedimento denominato "Strutture sanitarie: rispetto della dignità - 9 novembre 2005".
7. La notifica alla AUSL/Titolare del trattamento entro 24h di qualsiasi evento che abbia comportato perdita, alterazione, diffusione o trasmissione non intenzionale verso terzi di dati di AUSL, pur se l'evento non sia avvenuto mediante l'utilizzo di sistemi informatici/telematici. Questo include anche eventi non direttamente imputabili al RT, ma di cui il RT venga a conoscenza.